

Capitolato Speciale per la concessione di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Libro IV - Parte II dei contratti di concessione) relativa alla gestione della palestra comunale “Rosa Luxemburg”.

CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

CUI:S01135570370202600001

ART. 1 - PREMESSA: FINALITÀ, FUNZIONI ED OBIETTIVI

Il Comune riconosce allo sport e all'attività motoria una funzione educativa, sociale, riabilitativa e inclusiva, promuovendo il benessere psicofisico, la coesione sociale e il contrasto alle disuguaglianze.

In considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto e della dotazione di attrezzature specialistiche, nonché dei dati di utilizzo rilevati nella precedente gestione, la palestra è destinata in via prevalente alla ginnastica artistica anche al fine di consolidare e valorizzare una vocazione sportiva già radicata e riconosciuta nel territorio, evitando la dispersione di competenze, attività e investimenti pubblici realizzati nel tempo.

La palestra si inserisce inoltre in una più ampia strategia di promozione dello sport quale strumento di benessere e salute, in coerenza con il ruolo della struttura all'interno della rete regionale delle “Palestre che Promuovono Salute” (PPS) e delle attività di Attività Motoria Adattata (PPS-AMA).

La palestra oggetto della concessione è destinata prioritariamente:

- alla pratica della ginnastica artistica (settore base, promozionale e agonistico);

- ad attività motorie formative per bambini e ragazzi;
- ad attività inclusive rivolte a persone con disabilità fisiche, cognitive o relazionali;
- ad attività motorie adattate per soggetti fragili (minori a rischio, anziani, soggetti segnalati dai servizi sociali e sanitari);

La palestra assume pertanto una funzione pubblico-sociale prioritaria, oltre che sportiva.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della Palestra comunale attrezzata per la ginnastica artistica denominata "Rosa Luxemburg", sito in via Allende n. 3, nel Comune di Casalecchio di Reno .

Il servizio comprende tutte le attività necessarie a garantire il funzionamento, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impianto nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il gestore dovrà:

- collaborare, secondo il principio di sussidiarietà, allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto sportivo coerente con le finalità pubbliche della struttura;
- valorizzare l'impianto come luogo di aggregazione e inclusione sociale;
- ottimizzare l'utilizzo degli spazi, ampliando l'offerta sportiva, l'accessibilità e la fruibilità per cittadini e associazioni;
- mantenere e sviluppare le attività connesse alla promozione della salute in raccordo col sistema sanitario territoriale, mantenendo il riconoscimento di "Palestre che Promuovono Salute" (PPS), nonché tra le strutture che erogano Attività Motoria Adattata (PPS-AMA);
- promuovere e diffondere l'attività sportiva di base, con particolare riferimento a:
 - avviamento allo sport;
 - attività giovanile;
 - attività agonistica e amatoriale relativa alla ginnastica artistica in conformità ai criteri di indirizzo della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI);

- integrazione sociale.

È vietato l'utilizzo della struttura per attività incompatibili con la destinazione sportiva ed educativa o che promuovano discriminazione, gioco d'azzardo o ideologie contrarie ai principi costituzionali.

Il concessionario nell'assumere la concessione in uso e gestione dell'impianto considerati ed in relazione all'affidamento gestionale, si impegna conformemente agli indirizzi di programmazione sportiva dell'Amministrazione Comunale, a concorrere al perseguimento dell'obiettivo dello sport per tutti, coerentemente con gli orientamenti sportivi, educativi e sociali che questa amministrazione si propone e con le finalità e la funzione pubblica delle strutture.

Il concessionario potrà utilizzare l'impianto sportivo per la propria attività sportiva e sociale, ma è tenuto altresì ad assicurare anche l'utilizzo di altri enti, organizzazioni sportive o gruppi spontanei.

La programmazione annuale delle attività e le assegnazioni degli spazi disposte dal concessionario dovranno avvenire prevalentemente nel rispetto al Regolamento Comunale e criteri generali per l'assegnazione dell'utilizzo dell'impianto sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 05/03/2020 e pubblicato sulla pagina del Comune di Casalecchio di Reno <https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/regolamenti-sport.ashx>. e compatibilmente con il trasferimento del rischio operativo/di impresa al gestore .

In ogni caso sono rispettati i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento.

Il Concessionario non potrà adibire gli spazi della struttura assegnata a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, né installare apparecchi automatici, quali slotmachine, videolottery o simili e, in generale, apparecchi che abbiano come elemento preponderante il gioco caratterizzato dall'aleatorietà e possano indurre dipendenza.

È inoltre vietato l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o promuovano forme di discriminazione.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

La descrizione e le planimetrie e dell'immobile sono riportate nell'Allegato 4.A - Scheda descrittiva impianti sportivi e planimetria.

L'impianto sportivo Palestra "Rosa Luxemburg", ubicato nel comune di Casalecchio di Reno, è inserito in un contesto ambientale verde, in prossimità di altri impianti sportivi comunali, ed è dotato di area parcheggio adiacente.

La struttura si sviluppa su due livelli ed è organizzata funzionalmente per ospitare attività sportive diversificate.

Al piano terra è presente un'area principale di circa 936 mq, destinata alle discipline della ginnastica artistica, dotata di pavimentazione tecnica flottante di dimensioni 14 x 14 m e completa delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle diverse specialità (volteggio, corsia acrobatica, travi, anelli, trampolino, sbarra e parallele). All'interno del medesimo ambiente è inoltre installata una parete attrezzata per arrampicata con altezza pari a 6 m.

Adiacente a questo spazio c'è uno spogliatoio con docce e 2 bagni (per un totale di circa 30 mq) e una sala pronto soccorso (11 mq).

Accanto alla sala più grande si sviluppa una seconda sala di circa 280 mq, comprendente un'area fitness e un'ulteriore superficie dedicata agli allenamenti di ginnastica artistica.

Il piano è completato dalla presenza di una sala reception (circa 33 mq) con un disimpegno (36 mq); è inoltre collocato un ampio spogliatoio di circa 70 mq, attrezzato con armadietti, nonché locali docce (15 mq) e servizi igienici (16 mq).

Al primo piano sono presenti tre sale polivalenti con pavimentazione in parquet, rispettivamente di 101 mq, 53 mq e 109 mq, destinate ad attività motorie e corsistiche. Il livello è completato da due spogliatoi (14 mq ciascuno) e da due locali ad uso ripostiglio per una superficie complessiva di circa 24,5 mq.

Il sopralluogo è facoltativo ma raccomandato.

ART. 4 - DURATA

La durata della concessione è stabilita in **5 anni**, con decorrenza indicativamente dal primo settembre 2026.

La gestione potrà essere avviata ai sensi dell'art. 17, comma 8, D.Lgs. 36/2023 anche in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in

cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente dell'Area Servizi alla persona del Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a consegnare gli immobili e l'impianto in dotazione in condizioni di ordinaria manutenzione e funzionamento, salvo il normale degrado; contestualmente saranno trasferiti al Comune, senza nessun onere a carico dello stesso, tutte le opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente Convenzione oggetto di proposta formulata in sede di gara o realizzate successivamente, previa autorizzazione del Concedente, quale miglioria.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione per il periodo di vigenza della stessa, risulta essere pari ad € 556.350,00 al netto di IVA, di cui € 180.000,00 per costi di manodopera, calcolati come previsto dall'art. 179 del D.Lgs 36/2023. Il quadro economico per ogni stagione sportiva è stato quantificato secondo i dati della tabella di cui all'Allegato 4.B.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Ente concedente.

In relazione agli utilizzi della struttura da parte di soggetti esterni, il DUVRI dovrà, se necessario, essere predisposto e condiviso da tutti i soggetti coinvolti al momento dell'utilizzo (Concessionario, Comune o altri utilizzatori).

ART. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le attività necessarie al funzionamento, gestione e manutenzione dell'impianto sportivo come di seguito indicativamente elencato e precisato nel presente atto e nei relativi allegati.

Al concessionario competono in particolare:

- la gestione complessiva dell'impianto sportivo affidato e delle aree di pertinenza per assicurarne il funzionamento ottimale, provvedendo tra l'altro: all'apertura e chiusura, agli allestimenti e disallestimenti necessari, alla pulizia e sistemazione degli edifici, delle eventuali aree di gioco e delle aree verdi, alla vigilanza e controllo degli accessi e

dell'utilizzo degli assegnatari, alla custodia dell'impianto e delle attrezzature in essi collocate;

- la programmazione dell'uso dell'impianto e relative assegnazioni nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
- la promozione e la divulgazione dell'attività sportiva con riferimento prevalente alle attività sportive definite dall'ente di interesse pubblico-sociale, la progettualità di interventi a carattere sociale nell'ambito di competenza, le iniziative aggregative e ricreative di socializzazione;
- la gestione dei rapporti con l'utenza, singola, associata o spontanea.
- la valorizzazione dell'impianto sportivo per incrementare e incentivare l'utilizzo, soddisfare le richieste ed assicurare il più ampio uso e la migliore redditività possibile compatibilmente con la salvaguardia dell'impianto;
- il reperimento, organizzazione, gestione e formazione del personale, sia esso dipendente, volontario o collaboratore, assumendone tutti gli oneri e le responsabilità contrattuali, assicurative, previdenziali, di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle normative vigenti nelle specifiche materie;
- l'intestazione ed il pagamento delle utenze di Energia elettrica, Riscaldamento, Acqua e Telefono dell'impianto sportivo e il pagamento degli oneri di qualsiasi natura derivanti dalla concessione e gestione dell'impianto considerato;
- l'effettuazione di tutte le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria che saranno necessari per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione gli edifici, gli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a nuove norme sopravvenute, nonché per l'ottimale funzionamento delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse ove necessario;
- l'applicazione e la riscossione delle tariffe;
- assicurare la sostenibilità economica della gestione attraverso la presentazione di un piano finanziario equilibrato;
- la responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo e gestione dotandosi di apposite polizze assicurative che si impegna a mantenere attive per tutta la durata contrattuale;
- il rispetto dei patti e delle condizioni contrattuali, impegnandosi a collaborare fattivamente secondo competenza, anche adeguando la propria attività gestionale alle esigenze tecniche ed organizzative che dovessero intervenire nel corso di validità della concessione;

- Garantire almeno 4 borse sportive per consentire l'utilizzo gratuito all'interno del progetto Emporio solidale "Il sole";

Il concessionario è tenuto inoltre a garantire:

- la continuità delle attività già presenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a utenze fragili;
- il mantenimento e lo sviluppo delle attività connesse alla rete PPS e ai programmi AMA;
- la collaborazione con il sistema sanitario territoriale e i servizi sociali.

Resta fermo, quale elemento essenziale della concessione, l'obbligo per il Concessionario di acquisire, al momento del subentro, le attrezzature sportive già presenti presso l'impianto, secondo quanto previsto negli atti di gara, per un valore residuo stimato pari a € 173.962,60.

Il gestore dovrà presentare al termine di ogni stagione sportiva una:

- Relazione qualitativa dettagliata della programmazione svolta.
- Relazione sullo stato della gestione.
- Bilancio consuntivo della gestione

Il Concessionario dovrà agire assumendo direttamente gli oneri economici e finanziari dell'attività, pertanto si impegna a ricercare attivamente finanziamenti e investimenti da parte di enti pubblici e privati, avendo comunque riguardo che essi non derivino da attività collegate al gioco d'azzardo, alla produzione o commercio di armi e a locali a luci rosse o che promuovono comunicazioni sessiste.

Il Concessionario potrà effettuare all'interno della struttura la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari non conformi alle Linee di indirizzo in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona, o finalizzata alla promozione del gioco adottate con Deliberazione della giunta Comunale n. 6/2016. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

ART. 7 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Comune di Casalecchio di Reno competono:

- le scelte di politica sportiva e la definizione degli indirizzi ed obiettivi della concessione riguardanti in particolare la funzione, l'uso, la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo;
- l'individuazione dello standard dei servizi e delle tipologie di attività e target di utenza privilegiati per il perseguimento della funzione pubblico-sociale;
- la determinazione ed approvazione delle tariffe d'uso annuali;
- il monitoraggio e controllo dell'utilizzo e del funzionamento dell'impianto sportivo;
- individuazione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria;

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

L'impianto sportivo, gli immobili e le aree di pertinenza, vengono affidati in concessione in uso e gestione ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano e come descritti in apposito verbale di consegna.

Le attrezzature già presenti presso l'impianto, oggetto di acquisizione da parte del Concessionario al momento del subentro secondo quanto previsto all'art. 6, restano a totale carico dello stesso, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'eventuale sostituzione in caso di guasto, usura o obsolescenza.

Restano altresì a carico del Concessionario tutte le ulteriori attrezzature dallo stesso fornite o installate per lo svolgimento del servizio, comprese la manutenzione e l'eventuale sostituzione, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione concedente.

La manutenzione dovrà essere seguita con cura e continuità per la buona conservazione dell'impianto sportivo così come specificato in modo esemplificativo nell'Allegato 4.C - Piano delle manutenzioni.

Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definisce come "intervento di manutenzione ordinaria", l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il concessionario nell'assumere oneri e responsabilità conseguenti, si adopererà con cura e diligenza per garantire la conservazione in efficienza, il funzionamento e l'utilizzo.

Saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'ottenimento di qualsiasi certificazione, autorizzazione, omologazione impianti necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva rilasciate da Federazioni ed Enti di Promozione, organismi di vigilanza e di controllo preposti.

Si intendono altresì inclusi nella manutenzione ordinaria gli adempimenti relativi alla sicurezza dei locali secondo la normativa di settore e in particolare la progettazione e l'attivazione del piano della sicurezza e piani di evacuazione con la formazione degli addetti, la produzione del DUVRI (laddove necessario) e del DVR.

Ogni intervento prima di essere attuato, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Casalecchio di Reno. Il Concessionario dovrà pertanto trasmettere con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori il progetto e/o tutta la documentazione tecnica ed economica necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

Qualora i lavori di manutenzione ordinaria modifichino le peculiarità tecniche dell'impianto, sarà necessario che il concessionario presenti le dichiarazioni di regolare esecuzione dei lavori, anche la nuova certificazione di rispondenza dell'impianto che andrà a sostituire/integrare l'esistente.

Gli interventi migliorativi realizzati a cura e spese del gestore restano acquisiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definisce come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà segnalare al Comune, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno di durata della concessione, gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari per il buon funzionamento dell'impianto sportivo. L'Amministrazione comunale comunicherà quali degli interventi richiesti potranno essere realizzati compatibilmente alle priorità stabilite per l'Ente e le risorse disponibili.

ART. 10 - QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico della concessione (Allegato 4.B) in uso e gestione determinato a budget è costituito da una stima di:

- a) spese gestionali e manutentive affidate al concessionario
- b) entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'utilizzo sportivo;

l'allegato ha la sola funzione di supportare i concorrenti ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari della concessione, senza assumere carattere vincolante: rappresenta, pertanto, una proiezione teorica e non definitiva, suscettibile di modifiche in sede di offerta da parte dei partecipanti, i quali restano liberi di predisporre un proprio Piano Economico Finanziario che interpreti in maniera diversa le condizioni economiche e i rischi dell'operazione.

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe sono proposte dal concessionario e approvate annualmente dall'Amministrazione comunale. La proposta tariffaria deve essere coerente con la sostenibilità economica della gestione, la funzione sociale del servizio e l'accessibilità per l'utenza.

ART 12 - CLAUSOLA SOCIALE

Il CCNL applicabile alla presente concessione è H077, Lavoratori dello sport.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare qualora siano necessarie nuove assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023).

ART 13 - GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 5% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs.36/2023.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal contributo per la gestione di cui all'art. 7 "Oneri dell'Amministrazione comunale" previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

La garanzia dovrà essere attiva per tutta la durata del contratto. La polizza potrà avere anche durata inferiore, ma con obbligo di rinnovo fino alla scadenza della concessione.

ART. 14 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Gestore dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);

- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra il Concessionario e il personale da esso dipendente, impiegato nelle attività oggetto di concessione.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI

Il concessionario sarà responsabile dell'impianto sportivo affidato e delle aree verdi e di pertinenza, per quanto riguarda la gestione, l'uso, il funzionamento e la conservazione in buona efficienza, l'incolumità delle persone che vi accedono, nonché dei rapporti con gli utenti, con il personale e con i terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta dipendente dalla presente concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte del Comune; sarà inoltre responsabile di ogni danno complessivamente derivante da incuria, trascuratezza, o colpa, per i quali dovrà provvedere ai ripristini necessari.

Il concessionario prima della sottoscrizione del contratto è tenuto a dotarsi e presentare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi e delle responsabilità derivanti dagli obblighi contrattuali, dall'attività esercitata e dalla conduzione della struttura, dalle prestazioni del personale dipendente o collaboratore che a qualunque titolo presti opera negli impianti concessi. La stipulazione delle polizze non esenta il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

In specifico il Concessionario, a garanzia del servizio prestato, si obbliga a sottoscrivere con primaria Compagnia di assicurazioni e a mantenere

valide ed efficaci per tutta la durata della presente concessione, compresi suoi rinnovi e/o proroghe:

1) Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi:

• Sezione RCT a tutela dei danni arrecati a terzi, in conseguenza dell'uso, conduzione e gestione degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, comprendendo tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari nessuna esclusa ed eccettuata. La polizza RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a 3.000.000 di euro e prevedere le seguenti sezioni di garanzia:

- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da lui detenute;
- responsabilità civile conduzione ed uso di locali, strutture, impianti, beni e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento degli stessi e l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari)
- committenza di lavori e servizi;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni subiti da persone e cose non in rapporto di dipendenza con il Concessionario che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, utenti ,ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

• Sezione (RCO): con un massimale non inferiore 2.000.000 euro per sinistro e di 1.000.000,00 euro per persona; la polizza dovrà assicurare per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta ed oggetto della concessione dei quali il concessionario si avvalga, intendendosi anche lavoratori subordinati, parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il concessionario si avvalga per tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.

La polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Malattie professionali;
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

2) Polizza incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, immobili, impianti, strutture ed altri beni affidati in concessione dal Comune, mediante garanzia "Rischio locativo" per un valore di € 2.160.000,00 compresa garanzia "Ricorso terzi" per un massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro/anno.

3) Coperture assicurative previste come da normativa vigente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, qualora si avvalga di volontari.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

Il concessionario si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune concedente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente e non del concessionario durante l'esecuzione del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, il concessionario dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagli, particolari e circostanze.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del concessionario stesso, o da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. Il Comune di Casalecchio di Reno sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità anche nei confronti di tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il concessionario dovesse attivare o stipulare, derivanti e/o conseguenti dalla presente concessione.

Il concessionario solleva infine il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, volontari e dipendenti, tutto ciò con specifica deroga a quanto previsto dall'art 1676 del Codice Civile.

Le polizze assicurative sono conservate agli atti del competente servizio comunale, ed il concessionario è l'unico e solo responsabile del rinnovo annuale delle polizze per tutta la durata della concessione.

Entro 15 gg dopo ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre all'ufficio dell'Amministrazione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza della presente concessione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe. In caso di stipula di nuovi contratti, gli stessi dovranno avere le caratteristiche minime sopra riportate.

Il concessionario:

- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente capitolato d'onere. E' tenuto inoltre al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;
- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, dovrà altresì rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei volontari, soci, prestatori di lavoro ed in generale verso coloro che a qualunque titolo prestino attività negli impianti in concessione;
- deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori (intendendosi anche i volontari e/o soci) di indumenti appositi, presidi e dotazioni, adottando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecate agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. L'Aggiudicatario in ogni caso,

dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Aggiudicatario stesso. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO - EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il servizio di che trattasi si configura come una "concessione di servizio" in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del "rischio operativo" della stessa, ai sensi dell'art. 177 D.lgs. 36/2023, per il fatto che la redditività della gestione comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.

Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 36/2023, del Codice, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del canone;
- b) le cause di forza maggiore.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli ivi indicati e rientranti nei rischi allocati al concessionario sono a carico dello stesso.

Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Unione, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario, ammesso ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui art. 190, comma 6, D.Lgs. 36/2023

La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- a) il pagamento da parte dell'ente di eventuali importi a titolo di indennizzo;
- b) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- c) la rideterminazione dei servizi da erogare e/o delle tariffe.

ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONI DI CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni principali oggetto della presente concessione.

Il contratto di concessione non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara il ricorso al subappalto viene disciplinato dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023 che rimanda in quanto compatibile le disposizioni indicate all'art. 119 del medesimo decreto.

ART. 18 - CONTROLLI

Il Comune attraverso la RUP (Responsabile Unica Progetto) e il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

I controlli sono inerenti alla supervisione del servizio e consistono nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento degli utenti partecipanti alle attività. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di mancato rispetto di tale progetto per la prima stagione, e di quello presentato e approvato per le stagioni successive nei termini e modalità di cui all'art. 6 ["Obblighi del concessionario"] il Comune attraverso il RUP si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi del Comune stesso.

A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, al quale il Concessionario deve rispondere, in forma scritta, entro il termine massimo di 10 giorni.

È fatto altresì obbligo al Concessionario di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il RUP e il DEC facciano richiesta.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 36/2023, dal Codice Civile e da altri articoli del presente capitolato, in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- il Concessionario si è trovato, nella fase esecutiva del contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

- il provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione;
- verificarsi (da parte del Concessionario) in un trimestre di 4 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali.

Il RUP potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di affidare il servizio ad altro soggetto.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i fornitori. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il Concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i rapporti con il Concessionario dovranno rispondere alle direttive della Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione” ai sensi dell'art. 225, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 31/3/2023, n. 36 adottata d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con AGID, ai sensi dell'articolo 24 del codice, con delibera n. 262 del 30 giugno 2023, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) riportato nel bando.

Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, con la sottoscrizione del presente capitolato, il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessario per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del “Whistleblowing” del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. divieto di pantouflage o revolving doors”), il Concessionario dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima; il titolare del trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno nella persona del Sindaco mentre designati del trattamento dei dati personali sono il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona ed il Responsabile del Servizio Casalecchio delle Culture. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui alle citate norme che si allega al presente capitolato.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale di cui si avvale il Concessionario per l'esecuzione del servizio è tenuto all'osservanza, per quanto compatibile ed applicabile, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, e dal Sistema dei valori e Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 31.05.2022 e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.casalecchiodireno.bo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Bologna.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo, con modalità informatica.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

Il costo stimato dei diritti di segreteria è indicativamente di € 2.170,00; tale importo è da intendersi come stima orientativa e potrà subire variazioni in fase di definizione contrattuale o esecutiva.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti", al Codice Civile nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Casalecchio di Reno.